



Comune di Rimini

Direzione Risorse Finanziarie
U.O. Tributi sugli Immobili e
Federalismo municipale

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini
tel. 0541 704643 - fax 0541 704170
www.comune.rimini.it
e-mail: tributi@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409P

Prot. 233844
Rimini, 5 dicembre 2014

Trasmessa via mail

Agli Studi professionali

Associazioni
Ordini Professionali

Loro Sedi

OGGETTO: Tributi comunali - Deliberazioni regolamentari e tariffarie per l'anno 2014.

In considerazione delle prossime scadenze tributarie per l'anno 2014, si riepilogano di seguito le disposizioni tributarie con particolare evidenza alle novità. I testi integrali degli atti (deliberazioni e regolamenti) sono comunque disponibili sul sito internet del comune, all'indirizzo www.comune.rimini.it.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Entro il 16.12.2014 deve essere versata la seconda rata della TASI 2014; per il versamento si applicano le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale con [delibera n. 52 del 20 maggio 2014](#).

In particolare, per l'anno 2014 sono previste due rate di pari importo, le cui scadenze sono così stabilite:

- **16 giugno 2014 per l'acconto (50%)**
- **16 dicembre 2014 per il saldo (50%)**

Il Comune di Rimini ha deliberato di applicare la **TASI esclusivamente alle abitazioni principali di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze. Restano in ogni caso escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.**

Per abitazione principale, ai fini TASI, s'intende l'immobile nel quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale come l'usufruttuario, ecc..) ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, viene riconosciuta quale abitazione principale, con le relative pertinenze, un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Si considerano, **inoltre**, direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti fattispecie impositive:

- l'abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;



- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, D. Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sono, pertanto, assoggettati alla TASI tutti coloro che possiedono a titolo di diritto reale (proprietà, usufrutto, superficie, uso o abitazione) un'abitazione principale e relative pertinenze come sopra definite.

Se l'abitazione principale come sopra definita, è occupata anche da un soggetto che non è titolare di alcun diritto reale e che non appartiene al nucleo familiare anagrafico del proprietario, come nell'ipotesi di locazione parziale, la TASI è dovuta anche dall'occupante nella misura pari al 20% del totale complessivamente dovuto, mentre resta a carico del proprietario il restante 80%. L'occupante ed il possessore sono titolari di autonome obbligazioni tributarie.

Non vanno considerate come abitazioni principali ai fini TASI quelle concesse in affitto o in comodato, anche se il locatario o il comodatario vi risiedono e dimorano abitualmente.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da ciascun possessore in ragione della propria percentuale di possesso e della destinazione d'uso dell'immobile.

Si riportano di seguito **le aliquote** per il calcolo dell'imposta relativa all'acconto TASI per l'anno 2014:

3,3 per mille (aliquota massima 2,5 per mille più maggiorazione 0,8 per mille)	Applicabile alle abitazioni principali , così come definite nel Regolamento Comunale TASI, di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze . (Restano, in ogni caso, escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze).
0,0 per mille	Per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle sopra indicate

Il Comune di Rimini, con la medesima delibera di C.C. n. 52/2014, ha approvato le seguenti **detrazioni ai fini TASI**:

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, diversificata in ragione di scaglioni di rendita catastale (non rivalutata ed al netto delle pertinenze), secondo il prospetto come di seguito rappresentato:

Importo rendita unità abitativa	Detrazione annua
fino a € 250	€ 130
da € 250,01 a € 440	€ 110
da € 440,01 a € 700	€ 50
da € 700,01	€ 0

Maggiorazione della detrazione di € 30 dal terzo figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed a carico del contribuente medesimo.

Elevazione della detrazione di € 30 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore delle seguenti categorie di soggetti, in situazioni di disagio economico e sociale:

- **pensionati di età non inferiore a 60 anni;**
- **soggetti permanentemente inabili al lavoro con un'invalidità non inferiore al 74%.**

in possesso delle seguenti caratteristiche (**possesso contestuale dei requisiti in capo a tutti i componenti del nucleo familiare come risultante in anagrafe**):

- residenti e dimoranti abitualmente nel comune;
- proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o ripostiglio). Non viene valutata a questo scopo l'eventuale seconda abitazione in diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda proprietà;
- titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 2013 a € 9.000 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni e con riferimento ai redditi 2013, viene fissato in € 15.500 lordi per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di € 3.500 lordi per ogni ulteriore componente; se il soggetto vive solo, e oltre alla propria pensione percepisce la pensione di reversibilità del coniuge defunto, il limite di reddito è fissato in € 9.400 lordi. Per i soggetti invalidi di cui alla presente agevolazione il reddito può derivare oltre che da pensione anche da lavoro dipendente, restando invariate le soglie fissate nel presente punto.

Sono esclusi dal computo del reddito complessivo:

- reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale ed eventuali pertinenze;
- redditi non soggetti ad IRPEF e quelli a tassazione separata;
- emolumenti arretrati.

Per il riconoscimento dell'elevazione della detrazione TASI per abitazione principale i contribuenti interessati sono tenuti a presentare, entro la scadenza della rata del saldo TASI, pena esclusione dal diritto, apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Resta valida l'autocertificazione già presentata dai contribuenti ai fini IMU, nel caso in cui gli stessi possiedono, ad oggi, tutti i requisiti ivi previsti.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

Entro il 16/12/2014 deve essere effettuato il versamento della seconda rata IMU, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con applicazione delle aliquote e detrazioni anno 2014 (approvate con [delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 20.05.2014](#)) ed eventuale conguaglio sulla prima rata, calcolata in base alle aliquote e detrazioni previste per l'anno 2013.

Si riportano di seguito le aliquote IMU deliberate nell'anno 2014:

0,60%	<p>per le seguenti tipologie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • unita' immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in abitazione diverse situate nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile; • abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
0,70%	<p>per le seguenti tipologie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto registrato, alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3; • abitazioni e relative pertinenze locate o concesse in comodato, con contratto registrato, agli EELL e/o all'ACER per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali ai sensi dell'art. 2, c. 3, e dell'art. 5 commi 1, 2 e 3 della L. n. 431/98;
0,89%	<p>per le seguenti tipologie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D/1 e D/7; • terreni agricoli;
1,06%	<p>per le seguenti tipologie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle ove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione; • abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale dei soggetti passivi, per le quali non risulta essere registrato alcun contratto di locazione ai sensi della L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3.
1,04%	<p>per tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie.</p>

QUOTA STATO: anche per l'anno 2014, e' riservato allo Stato solo il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (Legge di Stabilità 2013 - Art. 1, comma 380, lettera f), Legge n. 228/2012).

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE: Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Quindi se più comproprietari o contitolari utilizzano la stessa unità come abitazione principale, la

detrazione va ripartita tra loro in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso (es. coniugi comproprietari in ragione del 70% e 30%: la detrazione spetta a ciascuno per il 50%).

Il Comune di Rimini, con la medesima Delibera di C.C. n. 53 del 20/05/2014, ha confermato l'**elevazione della detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela**. Per l'individuazione delle fattispecie e delle condizioni richieste per usufruire del beneficio, si rimanda alla sopra richiamata delibera. Per il riconoscimento della presente detrazione i contribuenti interessati sono tenuti a presentare, entro la scadenza della rata del saldo IMU, pena esclusione dal diritto, [apposita autocertificazione](#) attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Dichiarazione di variazione IMU:

I soggetti passivi devono presentare **la dichiarazione entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato **con apposito decreto ministeriale che ha anche disciplinato** i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione (scaricabile dal sito internet comunale – link tributi).

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata con una delle seguenti modalità:

- mediante consegna allo sportello dell'Ufficio Tributi del Comune;
- a mezzo posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 2014" ed indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune;
- a mezzo PEC (posta elettronica certificata); in tale caso la data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

IMPOSTA DI SOGGIORNO - IDS

Con delibera C.C. n. 30 del 14.06.2012, integrata con Determinazione Dirigenziale n. 948 del 13.07.2012, è stata istituita l'Imposta di Soggiorno del Comune di Rimini con decorrenza 01° ottobre 2012 ed è stato approvato il relativo Regolamento Comunale, poi modificato con delibera C.C. n. 28 del 09.05.2013 e con delibera C.C. n. 107 del 25.09.2014; inoltre, con delibera G.C. n. 143 del 19.06.2012 sono state approvate le tariffe dell'imposta.

In particolare, la recedente delibera C.C. n. 107/2014 ha approvato alcune modifiche al regolamento comunale e, precisamente:

- ha introdotto una **nuova esenzione** riservata ai profughi rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza (art. 4, comma 1, lettera k);
- ha ampliato le ipotesi di **applicazione di sanzioni amministrative** (art. 9, comma 2) in carico ai gestori che non rispettano gli obblighi regolamentari. **Ogni violazione a tali obblighi, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00** (art. 7 bis del D. Lgs 267/2000);
- ha semplificato la modalità di rimborso di somme erroneamente riversate al nostro Ente, anziché ad un altro Comune (art. 11, comma 2).

L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel comune di Rimini, che pernottano nelle strutture ricettive del territorio di Rimini, di cui alla Legge Regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;

- d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- e) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
- f) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti;
- g) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- h) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto;
- i) i soggetti con invalidità al 100%;
- j) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'Inps e dall'Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- k) **i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale**, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza, a decorrere dal 25/09/2014.

L'imposta è graduata con riferimento alla tipologia della struttura ricettiva definita dalla normativa regionale. Per le strutture alberghiere e le strutture ricettive all'aria aperta la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle", mentre per le strutture ricettive extralberghiere e le altre tipologie ricettive (es. appartamenti ammobiliati uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, B&B, agriturismo) la misura è stabilita in rapporto alla loro classificazione articolata in "soli".

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di riversare all'Ente, **trimestralmente**, l'imposta riscossa. I versamenti vanno effettuati **entro il giorno 16 del mese successivo ad ogni trimestre solare** in cui è stata incassata l'Imposta di Soggiorno, con le seguenti modalità:

BONIFICO BANCARIO	sul conto corrente intestato a: COMUNE DI RIMINI - IMPOSTA DI SOGGIORNO IBAN: IT 11 U 02008 24220 000102657722
PAGAMENTO DIRETTO IN TESORERIA	presso la sede e tutte le filiali UNICREDIT

E' fondamentale, per evitare inutili richieste di chiarimenti o accertamenti, indicare nella **CAUSALE DEL VERSAMENTO** i seguenti elementi:

- **"Codice SUAP"*** della struttura ricettiva
- La dicitura **"IDS"** che è l'acronimo di Imposta di Soggiorno
- **Trimestre e anno di riferimento**
- **Denominazione della struttura ricettiva**

avendo cura di riportarli come nell'esempio: **Es.: 12345-IDS-II trim. 2014-Hotel Mare Blu**

* Il **"Codice SUAP"** è il numero che associa la struttura ricettiva alla sua gestione aziendale e viene attribuito dall'ufficio SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) nel momento in cui riceve la comunicazione d'inizio attività. Il codice rimane sempre lo stesso fino ad un eventuale cambio di gestione della struttura ricettiva. Per conoscere il suddetto codice è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi.

Dopo il versamento non è necessario inviare alcuna documentazione all'uff. IdS. È però **necessario conservare le ricevute di versamento** in quanto, in sede di dichiarazione annuale, verranno richiesti i dati relativi all'importo, alle date nonché il numero identificativo del versamento (CRO / TRN).

Infatti, il gestore della struttura ricettiva dovrà presentare, **entro il 31 gennaio dell'anno successivo** al I, II, III e IV trimestre solare, una dichiarazione **con il dettaglio trimestrale**:

- del numero di **pernottamenti imponibili**;
- del numero di **pernottamenti esenti**, distinti per tipologia di esenzione;
- del numero presenze non assoggettate all'imposta per altri motivi, ma dichiarate nelle "schede alloggiati" per la Questura e nelle comunicazioni sul movimento turistico per la Provincia (ad es. ospiti residenti nel Comune di Rimini, "day-use", ecc...);



- del numero dei **soggetti che si sono rifiutati** di effettuare il pagamento dell'imposta, nonché i loro dati anagrafici;
- dei dati relativi ai pagamenti effettuati (importo, data, numero identificativo del versamento che consiste nel CRO oppure TRN per i bonifici e nel n. ricevuta per i versamenti in tesoreria) .

Si segnala, inoltre, che:

- ogni struttura ricettiva deve effettuare la propria dichiarazione;
- in caso di struttura aperta, la dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di imposta da versare.

Sono possibili due modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione:

1. Il legale rappresentante della struttura ricettiva dovrà compilare e presentare al Comune la **dichiarazione** relativa all'Imposta di Soggiorno preferibilmente on-line collegandosi al portale dei Servizi on-line del Comune di Rimini;
2. In caso di difficoltà ad utilizzare i servizi on-line, il gestore della struttura ricettiva dovrà compilare e sottoscrivere una **dichiarazione cartacea** utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune.

Per poter accedere ai Servizi on-line Imposta di Soggiorno è necessario che, preventivamente, **il legale rappresentante si registri accedendo all'apposita pagina del sito internet "[Come ci si registra ai servizi on-line](#)"**; il legale rappresentante effettuerà una sola registrazione anche se tale carica è ricoperta per più strutture ricettive.

Dopo essersi registrato, il legale rappresentante che accede ai servizi on-line per imposta di soggiorno, troverà i suoi dati e quelli relativi alla sua struttura ricettiva già inseriti e, pertanto, dovrà inserire solo i dati dei pernottamenti e dei riversamenti.

Per compilare ed inviare la dichiarazione on-line occorre seguire il percorso sotto indicato:

- collegarsi al sito internet del Comune di Rimini: **www.comune.rimini.it**
- all'interno della sezione "Servizi Interattivi" cliccare sul bottone **Imposta di Soggiorno**
- cliccare su "Accedi" e inserire le proprie credenziali (username e password)

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Per l'anno 2014, con [delibera n. 72 del 17 giugno 2014](#), il Consiglio Comunale ha confermato **l'aliquota del 3 per mille ed ha elevato la soglia di esenzione** dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di reddito complessivo IRPEF **non superiore a 17.000 €**.

La stessa delibera n. 72/2014 è stata oggetto di convalida con [atto del Consiglio Comunale n. 106 del 25 settembre 2014](#) con il quale è stato approvato anche il [Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF](#).

IMPOSTA DI SCOPO - ISCOP

Con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 14.06.2012 e' stata approvata, **con effetto dal 01.01.2012, l'abolizione** dell'Imposta di Scopo e la **disapplicazione** del relativo Regolamento.

In merito, si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nel proprio sito internet, un elenco dei Comuni che hanno istituito l'ISCOP (aggiornato a novembre 2014) indicando, **per errore**, anche il Comune di Rimini; l'Ente ha già provveduto a segnalare tale inesattezza all'Agenzia delle Entrate che dovrebbe provvedere.

Rimangono, invece, dovuti gli importi non pagati per l'Imposta di Scopo (ISCOP) relativi al periodo 2007 – 2011.

Sul sito internet dell'Ente, all'indirizzo www.comune.rimini.it, sono disponibili le sezioni aggiornate dei regolamenti tributari che se ritenuto opportuno possono essere consultati, copiati, stampati, ecc.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni necessario chiarimento e informazione.

RIFERIMENTI:

D.ssa Ivana Manduchi – Responsabile Tributo sui Servizi Indivisibili - Imposta Municipale Propria - Imposta di Soggiorno - Addizionale Comunale IRPEF - Imposta di Scopo e Imposta Comunale sugli Immobili.

